

Caltanissetta, li

Spettabile

FALLIMENTO _____, nr. _____

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO FALLIMENTO EX ART. 92 L.F.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza nr. _____ del _____, depositata in data _____, ha dichiarato il fallimento della _____, nominando Giudice Delegato il dott. _____ e Curatore il sottoscritto _____, con studio in _____ e indirizzo P.E.C. _____

Ciò premesso, il Curatore fallimentare comunica quanto segue:

- l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno _____, alle ore _____ avanti il Giudice Delegato.
- ai sensi dell'art. 93 L.F le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni, prima della data in cui si terrà l'adunanza di cui sopra (termine perentorio);
- le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali trattate;
- decorso quest' ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili, purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

La domanda dovrà contenere, ai sensi dell'art. 93 della L.F.:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; si invita ad indicare separatamente nella domanda gli importi richiesti per capitale, rimborsi spese, interessi ed Iva.
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della

domanda;

4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale si esercita la prelazione, se questa ha carattere speciale;
5. un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste, con onere di segnalarne al curatore ogni variazione. Ove il creditore istante non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., potrà eventualmente utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria). In caso di omessa indicazione dell'indirizzo di P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria del tribunale, senza ulteriori avvisi.
6. l'allegazione dei documenti giustificativi del credito.

Presentazione della domanda:

La domanda va proposta con ricorso, il quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo due modalità alternative: A) con firma digitale); B) con firma ordinaria sull'originale del documento; poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitale, per l'invio telematico.

Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente mediante trasmissione telematica ed in formato PDF/A, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_____.

N.B.: i ricorsi ed i documenti, in formato cartaceo, depositati o inviati alla cancelleria del Tribunale, così come i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate; anche i ricorsi inviati direttamente al curatore in formato cartaceo anziché digitale non potranno essere esaminati in quanto irricevibili.

Solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale.

Si rammenta che:

- a. il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui sopra;
- b. se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato

chirografario;

- c. ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può indicare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 41 L.F.;
- d. ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

In alternativa, si segnala la possibilità, per i soli beni mobili chiaramente riconoscibili, di chiedere la restituzione ai sensi dell'art. 87 bis L.F. che potrà essere disposta con decreto del Giudice Delegato con maggiore speditezza.

In alternativa, si segnala la possibilità, per i soli beni mobili chiaramente riconoscibili, di chiedere la restituzione ai sensi dell'art. 87 bis L.F. che potrà essere disposta con decreto del Giudice Delegato con maggiore speditezza.

Si precisa che:

- a. il progetto di stato passivo entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo come sopra indicata, verrà trasmesso all'indirizzo P.E.C. indicato da ciascun creditore nella domanda;
- b. osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica;

Ai fini di un migliore svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire al sottoscritto Curatore ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto.

Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne immediata comunicazione alla curatela.

Il Curatore